



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio Agrigento – Struttura Amministrativa

Prot. n. 75096 del 07/05/2025

Alla UO Comunicazione Istituzionale

**Oggetto: Trasmissione direttiva**

Compiegata alla presente si inoltra la direttiva avente per oggetto:

*“Aggiornamento opuscolo al personale sui temi delle opportunità per le madri e per i padri - Anno 2024 (informazioni relative ai provvedimenti normativi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)”*,

con invito a porla in pubblicazione sul sito *web* di questa Azienda.

Il Direttore UOC Struttura Amministrativa  
P.O. Agrigento  
*Dr.ssa Cinzia Schinelli*



Prot. n. 75096 del 7/05/2025

**Aggiornamento opuscolo al personale sui temi delle opportunità per le  
madri e per i padri - Anno 2024  
(informazioni relative ai provvedimenti normativi volti a favorire la  
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)**

**1 Motivi e finalità dell'aggiornamento**

In conformità alle previsioni contenute nel vigente Piano triennale delle Azioni Positive di questa Azienda, si ritiene opportuno procedere al parziale aggiornamento degli Opuscoli in precedenza elaborati che sono stati debitamente diramati a tutte le articolazioni aziendali e pubblicati sul sito istituzionale della nostra Azienda, ove sono facilmente consultabili e scaricabili all'indirizzo <https://www.asppalermo.org/amm-trasparente/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao-2024-2026-2/>

Il focus del presente documento viene posto sul trattamento economico del congedo parentale, al quale le ultime due Leggi di bilancio per gli anni 2024 e 2025 (rispettivamente Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e Legge 30 dicembre 2024, n. 207) hanno apportato significative modifiche, anche per i dipendenti della P. A..

Si mantengono invece i contenuti relativi alle altre Sezioni dei precedenti opuscoli in quanto non sono intervenute novità rilevanti.

**2. Trattamento economico congedo parentale**

Il processo di adeguamento della normativa a tutela della maternità ha avuto inizio con la Legge di Bilancio per l'anno 2023.

Le due successive Leggi di Bilancio rafforzano la previsione originaria, aumentando sia la misura che la durata dell'elevazione dell'indennità, mentre restano invariati i requisiti e i destinatari.

La misura è, dunque, riservata ai lavoratori dipendenti e si applica ai tre mesi di congedo parentale spettanti a ciascun genitore. Inizialmente, l'elevazione dal 30% all'80% della retribuzione spettava per un mese, ma non aveva interessato il SSN perché i CC.CC.NN.L. di categoria prevedono già l'indennità al 100% per il primo mese. La Funzione Pubblica aveva confermato che l'innalzamento della misura pari all'80% della retribuzione, non risultava applicabile per quelle categorie di lavoratori dipendenti il cui CCNL prevede già la misura dell'indennità al 100%

La legge di bilancio per l'anno 2024 aveva poi aggiunto un altro mese di indennità più elevata, ma al 60% della retribuzione, prevedendo che per il solo anno 2024, tale indennità sarebbe stata pari all'80%.

La nuova previsione riguardava - e riguarda ancora, in parte - i genitori che abbiano terminato il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2023.

La legge di bilancio 2024 disegnava dunque un quadro in cui, a regime, ossia dal 1° gennaio 2025, i genitori avrebbero potuto fruire di un mese di congedo parentale indennizzato all'80% e di un ulteriore mese indennizzato al 60%, mentre i restanti mesi avrebbero continuato ad essere indennizzati nella misura del 30% nel limite dei 9 mesi complessivi, elevabili a 10 o 11 solo in presenza delle condizioni di reddito richieste dalla norma (reddito individuale del genitore non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'A.G.O.).

Pertanto, il congedo fruito oltre il sesto anno di età - ed entro il 12° - è indennizzato nella misura "ordinaria" del 30%. Il congedo spetta in alternativa tra i genitori, a condizione che siano entrambi lavoratori dipendenti, dal momento che



l'elevazione dell'indennità riguarda solo questi ultimi. Ciò non toglie che i genitori, entrambi lavoratori dipendenti ne possano fruire contemporaneamente, fermo restando che la durata massima dell'elevazione è unica per il nucleo familiare.

### LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2025

La legge di bilancio 2025, interviene nuovamente dopo la Legge di bilancio 2024, sul tema della retribuzione del congedo parentale.

Già lo scorso anno, infatti, la legge di bilancio 2024 aveva stabilito che:

- per chi ha concluso il congedo di maternità a partire dal 1 gennaio 2024 si ha diritto a fruire di un secondo mese retribuito all'80% per il 2024 ma solo se il congedo parentale veniva fruito nel corso del 2024 (o del 60% se fruito negli anni successivi);
- per chi invece ha già concluso il congedo di maternità prima del 2024, non si applica nessun cambiamento. Il secondo mese continua ad essere fruito al 30%, anche se fruito successivamente.

| Termine del congedo                              | Mesi di elevazione | Misura |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Entro il 31 dicembre 2023                        | NESSUNO            | 30%    |
| Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 | UNO                | 80%    |
| Dal 1° gennaio 2025                              | DUE                |        |

Occorre ricordare che i limiti di uno o due o tre mesi sono complessivi per entrambi i **genitori lavoratori dipendenti**.

In altre parole, per il singolo figlio possono essere indennizzati in misura maggiorata, al massimo, 2 mesi rispetto ai 10 o 11 spettanti in totale al nucleo familiare. I genitori potranno distribuire tra loro la fruizione di questi 2 mesi complessivi, godendone anche contemporaneamente. I mesi maggiorati sono detratti dai 2 mesi spettanti a ciascun genitore e non "cedibili" all'altro.

**La nuova legge di bilancio 2025** interviene stabilendo un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale per il 2° e 3° mese: in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) è **pari all'80%** sia per il **secondo mese che per il terzo mese**, purché il congedo sia fruito **entro il sesto anno di vita del bambino**.

Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - **il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024**. Viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, **l'elevamento all'ottanta per cento per il secondo mese** (ma non anche per il terzo mese, che in tal caso rimane al 30%). Quest'ultimo elevamento era stato già riconosciuto dalla legge di bilancio dello scorso anno e può essere ora fruito, in base alle nuove modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, anche nel periodo successivo all'anno 2024. Restano esclusi i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023: in questo caso, il congedo parentale continua ad essere retribuito secondo le modalità previste precedentemente.

**Attenzione:** benché il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l'aumento della retribuzione all'80% per il 2° e 3° mese si applica solo se **fruito entro il sesto anno di vita del bambino**. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il dodicesimo anno di vita), il congedo sarà retribuito al 30%.

Il nuovo testo dell'art. 34 comma 1 del Testo Unico sulla maternità:

*Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese, fino al sesto anno di vita del bambino, fino all'80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.*

Ricordiamo sempre che per il comparto sanità il primo mese viene indennizzato al 100%, come stabilito dal CCNL.



## I PERIODI INDENNIZZABILI

Alla luce della recenti modifiche normative, i **periodi indennizzabili** di congedo parentale sono i seguenti:

- ✓ alla **madre**, fino al **dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- ✓ al **padre**, fino al **dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- ✓ **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata complessiva di **3 mesi**, per un **periodo massimo complessivo** indennizzabile tra i genitori di **9 mesi** (e non più 6 mesi).

Pertanto a ciascun genitore spetta un **periodo indennizzabile** pari a 3 mesi non trasferibile all'altro genitore.

In totale si arriva a **9 mesi di congedo** (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

### 3. Trattamento economico congedo parentale

| TABELLA CONGEDO PARENTALE (DUE GENITORI) IN VIGORE ARTICOLO 34 DEL DLGS 151/2001                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DURATA                                                                                                               | TRATTAMENTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                    | AVENTE                             |
| Primi 30 giorni                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | Entrambi i genitori in alternativa |
| 2 mesi                                                                                                               | 30% (*)                                                                                                                                                                                                                                  | Entrambi i genitori in alternativa |
| 3 mesi                                                                                                               | 30%                                                                                                                                                                                                                                      | Madre                              |
| 3 mesi                                                                                                               | 30%                                                                                                                                                                                                                                      | Padre                              |
| 1 mese (elevabile a 2 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) | un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria | Entrambi i genitori in alternativa |

| TABELLA CONGEDO PARENTALE (UN GENITORE) |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DURATA                                  | TRATTAMENTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                   |
| Primi 30 giorni                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 mesi                                  | 30%                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 mese                                  | un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria |

(\*) elevabile all'80% (rispetto all'ordinaria percentuale del 30%) per la durata massima di un mese, fino al sesto anno di vita del bambino. In alternativa -tra i genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024 - mentre per i nati nel 2023, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

Elevabile all'80% (rispetto all'ordinaria percentuale del 30%) per la durata massima di due mesi, fino al sesto anno di vita del bambino. In alternativa -tra i genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2025- mentre per i nati nel 2024, spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024

Il Titolare di Posizione Organizzativa PO Agrigento

*Dot. Giuseppe Tagliarini*

Il Direttore UOC Amministrativa PO Agrigento

*Dr.ssa Cinzia Schinelli*